

**Visti** gli articoli 33, 34, 117 comma 3, e 118 della Costituzione;

**Visto** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in particolare l'art. 74, il quale prescrive:

-al comma 2, che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di stato;  
-al comma 3, che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni effettivi per ciascun anno scolastico;

**Visto** il Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 5, concernente l'autonomia organizzativa, che:

-al comma 2 attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia esercitate dalle Regioni;  
-al comma 3 attribuisce alle istituzioni scolastiche l'organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

**Tenuto conto**, in conformità delle disposizioni vigenti, del calendario delle seguenti festività nazionali:

-tutte le domeniche;  
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;  
- 8 dicembre: Immacolata concezione;  
- 25 dicembre: Natale;  
- 26 dicembre: Santo Stefano;  
-1° gennaio: Capodanno;  
-6 gennaio: Epifania;  
-1 aprile: lunedì dell'Angelo;  
-25 aprile: anniversario della Liberazione;  
- 1° maggio: festa del lavoro;  
- 2 giugno: festa nazionale della Repubblica;

**Visto** l'art. 1, comma 24, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, che prevede "A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica";

**Rilevato** che la disposizione suddetta ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) la modifica di alcune festività nazionali previste da legge dello Stato e che tale D.P.C.M. ad oggi non è stato emanato e pertanto per l'anno 2012 nulla risulta variato rispetto alle disposizioni vigenti;

**Ritenuto** di dover tener conto:

-dei carichi di apprendimento degli alunni;  
-delle esigenze di adeguamento dell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, di competenza degli Enti locali, erogati da aziende di trasporto;  
-degli impegni assunti dalle Province e dai Comuni per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;

**Rilevata** l'opportunità di determinare in modo uniforme la data di inizio delle lezioni sul territorio regionale e precisamente il 12 settembre 2012 per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado;

**Ritenuto** opportuno stabilire le seguenti date di termine delle lezioni:

-8 giugno 2013 per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;  
-28 giugno 2013 per la scuola dell'infanzia;

**Preso atto** che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2012/2013, a seguito di quanto sopra detto, detratti i giorni di festività e di sospensione obbligatoria, sono rispettivamente:

- 208 per le scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado;  
- 225 per la scuola dell'infanzia;

ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche;

**Considerato** opportuno confermare che, all'interno dei giorni eccedenti il minimo di 200 giorni da destinare allo svolgimento delle lezioni e nel rispetto del monte ore annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti, le istituzioni scolastiche, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, hanno la facoltà di:

-definire gli adattamenti del calendario scolastico regionale concordandoli con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc);

-affrontare eventuali necessità di chiusure dovute sia ad imprevedibili eventi sopraggiunti che all'esigenza di concedere il locale scolastico in uso in quanto sede di seggio elettorale;

**Acquisito** con nota prot. n. AOODRFR/3879 di data 16 aprile 2012 il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

**Fatta riserva** di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale;

**Su proposta** dell'Assessore all'Istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

La Giunta regionale, all'unanimità

### DELIBERA

1. E' approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2012/2013 determinato come segue e sintetizzato nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione:

a) nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie, funzionanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2012 e terminano il giorno 8 giugno 2013, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione delle attività didattiche, di 208 giorni utili per lo svolgimento delle attività medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche;

b) nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, funzionanti nella Regione, le attività didattiche hanno inizio il 12 settembre 2012 e terminano il 28 giugno 2013, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione delle attività didattiche, di 225 giorni utili per lo svolgimento delle attività medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le attività didattiche ;

c) la sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:

-dal 24 dicembre 2012 al 5 gennaio 2013 compreso;

-dall' 11 al 13 febbraio 2013 compreso;

-dal 28 marzo al 2 aprile 2013 compreso;

2. All'interno dei giorni eccedenti il minimo di 200 giorni da destinare allo svolgimento delle lezioni, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di:

-definire gli adattamenti del calendario scolastico regionale concordandoli con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc);

-affrontare eventuali necessità di chiusure dovute sia ad imprevedibili eventi sopraggiunti che all'esigenza di concedere il locale scolastico in uso in quanto sede di seggio elettorale.

3. Gli adattamenti del calendario, adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari.

3 Al calendario scolastico regionale per l'a.s. 2012/2013 sarà data la più ampia divulgazione, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del mondo della scuola e tra i soggetti istituzionali.

4. Viene fatta riserva di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di interventi normativi nazionali, ogni ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale.

5. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data ampia informazione sul sito regionale ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE